

Legge regionale 30 dicembre 1971, n.2

Istituzione dei tributi propri della Regione

TITOLO I

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

ARTICOLO 1

Dall'1 gennaio 1972 e' istituita, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione. Sono escluse dall'imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. L'imposta e' commisurata al 10 per cento del canone statale di concessione.

ARTICOLO 2

Il concessionario versera' l'imposta regionale contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione, presso l'ufficio territorialmente competente alla riscossione del canone.

ARTICOLO 3

L'ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalita' del versamento.

ARTICOLO 4

I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.

ARTICOLO 5

Per le controversie relative all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta nonche' al rimborso della stessa e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della liquidazione, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario. Detta azione non puo' essere proposta trascorso il termine di 6 mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 6

Per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni previste dalla legislazione statale relativa alle tasse sulle concessioni governative.

ARTICOLO 7

Le violazioni delle norme della presente legge, relative all'imposta regionale sulle concessioni statali, sono accertate, oltre che dagli uffici che riscuotono il tributo, anche dai funzionari, ufficiali, impiegati e militari citati dalle disposizioni legislative statali in materia di tasse sulle concessioni governative.

Le violazioni stesse sono contestate mediante processo verbale. Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Presidente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilita' del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Peraltro e' consentito al trasgressore di pagare, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.

Il suddetto pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

L'ordinanza notificata al trasgressore e' definitiva e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria. Resta salva la proponibilita' dell'azione giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica dell'ordinanza.

ARTICOLO 8

Col decorso di 5 anni si prescrive l'azione per riscuotere l'imposta regionale sulle concessioni statali. Col decorso di 3 anni dal giorno dell'effettuato pagamento dell'imposta regionale si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione regionale per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente per restituzione di somme indebitamente pagate.

ARTICOLO 9

Per l'esazione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

TITOLO II

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

ARTICOLO 10

Dalla data di entrata in vigore delle leggi che disciplinano il passaggio alla Regione delle funzioni concernenti le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, e' istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono soggetti alla predetta tassa gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli ora sottoposti alla tassa di concessione governativa in base al Testo Unico approvato con DPR 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa sulle concessioni regionali e' pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

Gli atti amministrativi di altre Regioni, per i quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non sono soggetti alla tassa di cui al presente articolo anche se gli atti stessi dispieghino i loro effetti nel territorio della Regione Toscana.

ARTICOLO 11

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvedono gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa.

ARTICOLO 12

Salvo quanto e' disposto dall'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali, sono decisi in via definitiva dal Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 13

Il termine di 6 mesi per proporre l'azione giudiziaria sulle controversie concernenti le tasse e le sopratasse sulle concessioni regionali decorre dalla notifica della decisione del ricorso amministrativo eseguita per mezzo di messi comunali o provinciali.

ARTICOLO 14

Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali e' soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima.

Qualora l'importo delle predette tasse venga corrisposto entro 30 giorni dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al precedente comma dovrà essere versata una soprattassa pari al 10 per cento della tassa.

ARTICOLO 15

Le violazioni delle norme della presente legge, relative alla tassa sulle concessioni regionali, sono accertate dalle persone e con le modalità di cui al precedente art. 7.

TITOLO III TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

ARTICOLO 16

Dal 1 gennaio 1972 è istituita la tassa regionale di circolazione di cui all'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Essa si applica ai veicoli e autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Toscana, nonché a quelli pur soggetti alla suddetta tassa, per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti nella Regione Toscana.

ARTICOLO 17

La tassa regionale di circolazione viene stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, per ciascuno dei veicoli elencati nel DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento della corrispondente tassa erariale.

ARTICOLO 18

Dall'1 gennaio 1974 la tassa regionale di cui all'art. 17 viene determinata nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è contestualmente ridotta del 50 per cento.

La Regione si riserva di determinare l'aumento o la riduzione della tassa regionale di circolazione, nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

ARTICOLO 19

La tassa regionale di circolazione e' applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalita' stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

Gli uffici esattori verseranno la tassa riscossa presso la Tesoreria regionale nei modi e termini previsti per l'analogo tributo erariale.

ARTICOLO 20

I ricorsi in via amministrativa sulle controversie relative all'applicazione della tassa regionale di circolazione sono decisi, in via definitiva, dal Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 21

Le decisioni del Presidente della Giunta contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorita' giudiziaria entro il termine di 6 mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

ARTICOLO 22

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le sanzioni di cui alla tabella n. 2 allegata al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni indicate nel comma precedente.

ARTICOLO 23

Per la repressione delle violazioni alle norme della presente legge, relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

ARTICOLO 24

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, relative alla tassa regionale di circolazione, e' demandato ai soggetti elencati negli artt. 30 e 34 della citata legge 7 gennaio 1929, n. 4 e nell'art. 38 del Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39.

Le violazioni stesse sono constatate mediante processo verbale. Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al Presidente

della Giunta regionale, il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro il termine di 15 giorni.

Decorso tale termine il Presidente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate accerti la esistenza della violazione e la responsabilit  del trasgressore, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Peraltro e' consentito al trasgressore di pagare entro il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il suddetto pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

L'ordinanza notificata al trasgressore e' definitiva e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

Resta salva la proponibilit  dell'azione giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica dell'ordinanza.

TITOLO IV

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE

ARTICOLO 25

Per l'esazione coattiva della tassa e della pena pecuniaria si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 26

Dall'1 gennaio 1972 e' istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione.

L'ammontare della tassa di cui al comma precedente e' pari al 100 per cento di quella prevista per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole Province della Regione.

ARTICOLO 27

L'accertamento e la liquidazione della tassa di cui al precedente articolo, vengono eseguiti, per conto della Regione, dalle Province nel cui territorio ricadono gli spazi e le aree pubbliche regionali.

A tal fine la Regione trasmette alle Amministrazioni provinciali competenti, copia di ogni atto di concessione o di licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

ARTICOLO 28

La riscossione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione avviene mediante ruoli compilati dalle Province e dati in riscossione agli esattori comunali delle Imposte Dirette con gli obblighi e i privilegi di cui al TU 29 gennaio 1958, n. 645 ed al DPR 15 maggio 1963, n. 858. I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale, nei modi e termini previsti dalle leggi medesime, le somme relative alla presente tassa.

Nei casi di occupazione a carattere temporaneo, l'ammontare della tassa, determinata ai sensi degli articoli precedenti, dalle Province competenti per territorio, dovrà essere versato alla Tesoreria regionale.

ARTICOLO 29

I ricorsi in via amministrativa sulle controversie relative all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione, sono decisi, in via definitiva, dal Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 30

I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltre che dalle norme della presente legge.

ARTICOLO 31

La presente legge regionale viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.